

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1415)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1970 (V. Stampati nn. 231 e 2199)

d'iniziativa dei deputati NAPOLI, USVARDI, FERRARI, MASSARI, MEZZA Maria Vittoria, MONSELLATO, VENTURINI, BRANDI, ORLANDI, ZAGARI (231); MIOTTI CARLI Amalia, MANCINI Vincenzo, GIRAUDI, MAGGIONI, BOLDRIN, DEGAN, COCCO Maria, STELLA, PICCOLI, TARABINI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, PICA, HELFER, CORA', GIORDANO, BIANCHI Gerardo, PICCINELLI, RACCHETTI, MAROCCO, VECCHIARELLI, CERUTI, SGARLATA, LUCCHESI, BOFFARDI Ines, FORNALE, CATTANEO PETRINI Giannina, SPINELLI (2199)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1970

Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed è affidata all'INAM con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che abbiano diritto all'assistenza sanitaria di altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Art. 3.

Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di cui all'articolo 1, è autorizzata a favore dell'INAM la spesa di lire 750 milioni annui.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.